

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA, DUINO-AURISINA – DEVIN NABREŽINA, SGONICO-ZGONIK E MONRUPINO-REPENTABOR ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE "MARE-CARSO" PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI ATTINENTI IL PERSONALE

TRA

il Comune di **Muggia**, con sede legale in Muggia, rappresentato dal dott. Nerio Nesladek, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00111990321, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 75 del 27.04.2010

E

il Comune di **San Dorligo della Valle - Dolina**, con sede legale in San Dorligo della Valle - Dolina rappresentato dalla dott.ssa Fulvia Premolin, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80009970320 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 53 del 26.04.2010

E

il Comune di **Duino-Aurisina – Devin Nabrežina**, con sede legale in Duino-Aurisina, rappresentato dal sig. Giorgio Ret, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00157190323 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 94 del 27/04/2010

E

il Comune di **Sgonico-Zgonik**, con sede legale in Sgonico, rappresentato dal sig. Mirko Sardoč, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80010070326 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 52 del 27.04.2010

il Comune di **Monrupino-Repentabor**, con sede legale in Monrupino, rappresentato dal sig. Marko Pisani, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80016380323 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 33 del 27/04/2010

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- che il D.lgs. 267/2000, art. 30 prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che la L.R. n. 1/2006 regola le funzioni, le attività e i servizi da svolgersi mediante convenzione;
- che i comuni aderenti all'Associazione intercomunale tra i comuni di Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor hanno sottoscritto una convenzione quadro per la realizzazione di forme di cooperazione intercomunale per la gestione di servizi e funzioni dei Comuni aderenti, nonché l'integrazione dei servizi e delle politiche comuni;

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 2 p.to 2 lett. b) della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale "Mare-Carso" tra i comuni di Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor stipulata in data 16/04/2009, ha per oggetto la gestione in forma associata della gestione del personale per le parti relative al reclutamento del personale/concorsi, relazioni sindacali e formazione professionale.

3. Il servizio è svolto in forma associata tra i Comuni di: Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor
4. Restano in capo ad ogni singolo Comune convenzionato ogni altra attività inerente la gestione del personale non ricompresa nell'oggetto della presente convenzione.

Art. 2
(Finalità)

1. La gestione associata è finalizzata:

- a) a garantire la gestione unitaria delle procedure inerenti il reclutamento concorsi del personale (con l'esclusione del comune di Duino Aurisina che gestisce in autonomia tale attività e potrà aderire successivamente);
- b) ad espletare le attività di supporto e consulenza giuridico-amministrativa alle delegazioni trattanti delle diverse amministrazioni aderenti alla convenzione nella predisposizione e stipula di accordi sindacali, nella gestione e convocazione degli incontri e predisposizione dei relativi verbali
- c) a svolgere in forma unitaria la programmazione e l'attuazione della formazione del personale degli enti associati;

2. La gestione associata del servizio inerente alle attività sopra specificate costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati perseguono l'ottimizzazione dell'attività amministrativa con unificazione ed uniformazione delle procedure inerenti il reclutamento del personale, con la uniformazione dell'attività propedeutica allo svolgimento delle relazioni sindacali e alla formazione del personale.

La gestione associata persegue, altresì, la riduzione dei costi, con le economie di scala derivanti dall'accorpamento e dalla specializzazione di talune professionalità e dalla gestione unitaria delle procedure concorsuali o attinenti alla formazione; l'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

(Enti convenzionati e ufficio comune)

1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Muggia il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.

2. Ciascun comune convenzionato dovrà indicare un proprio rappresentante/referente quale componente della Conferenza di cui al successivo art. 7 comma 2 dandone comunicazione all'ufficio comune entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 4

(Organizzazione dell'ufficio comune)

1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 12 e 13.
3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.
4. Gli enti associati si impegnano a prestare la massima collaborazione all'ufficio comune al fine di garantire l'ottimale svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 5

(Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati dalla presente convenzione attuativa.
2. Il provvedimento di nomina del Responsabile dell'Ufficio Comune è conferito dal Presidente dell'Associazione su designazione della Conferenza dei sindaci dei Comuni.
3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento. L'incaricato è prorogato di diritto, al momento della naturale scadenza, fino a quando intervenga la nuova nomina.
4. L'incaricato, prima della naturale scadenza, può essere revocato, con provvedimento motivato del Presidente dell'associazione previa consultazione dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni aderenti.

5. Al Responsabile compete, in particolare, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa concernenti l'attuazione della presente convenzione.

Art.6

(Funzionamento dell'ufficio comune)

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.

2. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività sotto elencate:

- a) definizione del piano occupazionale sulla base delle scelte operate dai singoli enti aderenti nei propri atti di organizzazione (con l'esclusione del comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina che gestisce in autonomia tale attività e potrà aderire successivamente);
- b) indizione dei bandi di concorso/selezioni in forma associata o singola per conto dei singoli enti aderenti alla convenzione (con l'esclusione del comune di Duino Aurisina- Devin Nabrežina che gestisce in autonomia tale attività e potrà aderire successivamente);
- c) svolgimento delle selezioni/concorsi(con l'esclusione del comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina che gestisce in autonomia tale attività e potrà aderire successivamente);
- d) supporto giuridico amministrativo alle delegazioni trattanti dei comuni aderenti alle convenzioni nello svolgimento delle relazioni sindacali;
- e) consulenza nell'interpretazione dei contratti di lavoro e delle norme inerenti il pubblico impiego per quanto necessarie allo svolgimento delle relazioni sindacali;
- f) supporto e consulenza nella predisposizione e stipula degli accordi sindacali e nello svolgimento dell'attività di verbalizzazione;
- g) predisposizione di un piano unitario di formazione che si accompagna ai piani di formazione delle singole amministrazioni aderenti alla convenzione;
- h) organizzazione e gestione dei corsi di formazioni dell'associazione o dei singoli enti.

Art.7

(Programmazione e controllo)

1. La funzione di programmazione è svolta dal Responsabile di cui al precedente art. 5, avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio comune.
2. I singoli Comuni convenzionati si riuniscono, almeno una volta l'anno, in una conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati che svolge funzioni di indirizzo, di verifica, di controllo dell'ufficio comune e dell'adequatezza della presente convenzione.
3. La conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
 - l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile;
 - modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune;
 - aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune.
4. In particolare, il Responsabile predispone una relazione programmatica contenente la programmazione degli obiettivi comuni del servizio da sottoporre alla conferenza dei rappresentanti degli enti di cui al precedente comma 2.
5. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.

Capo III

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 8

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione verrà a scadere in concomitanza alla scadenza della convenzione quadro.

Art.9

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. La presente convenzione può essere revocata prima della sua scadenza per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi da comunicare entro e non oltre il 30 settembre. Il recesso in corso d'anno ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti prima dell'avvenuto recesso.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.

4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte comunali di tutti i Comuni convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 10

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti i comuni convenzionati.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla conferenza di cui all'articolo 7.

3. Il recesso di un Comune convenzionato comporta a modifica della convenzione.

Art. 11

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune capofila una quota annua di compartecipazione alle spese generali di funzionamento dell'ufficio comune di cui all'art. 3 determinata in base alle attività poste in essere e tenuto conto anche della popolazione residente in ciascun Comune convenzionato quale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui tale quota si riferisce e tenuto conto del numero dei dipendenti dei diversi comuni.

2. La quota di compartecipazione è determinata annualmente dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei criteri sopra descritti.

3. La Conferenza dei Sindaci decide, altresì, sulla destinazione degli incentivi regionali derivanti dalla costituzione della gestione associata.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il Responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci le spese generali previste per il funzionamento dell'ufficio comune cosicché la Conferenza dei sindaci possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun comune convenzionato. Ciascun

Comune convenzionato iscrive nel proprio bilancio di previsione la prevista quota di compartecipazione di cui al precedente comma 3.

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno ogni Comune convenzionato provvede a trasferire al Comune capofila il 60% della spesa prevista a proprio carico.

6. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci le spese generali effettivamente sostenute nell'anno precedente per il funzionamento dell'ufficio comune (che comprenderanno i costi del personale concretamente impegnato nello svolgimento delle attività relative all'ufficio comune e i costi sostenuti per la realizzazione delle attività concordate) e la relativa quota di compartecipazione a tali spese a carico di ciascun Comune sulla base dei criteri definiti dalla stessa Conferenza.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione del rendiconto delle spese da parte del Responsabile dell'Ufficio Unico gli enti provvedono al versamento del saldo.

8. Per i comuni che assegnano personale all'ufficio comune i versamenti di cui ai commi precedenti verranno decurtati della quota di costo di tali persone.

Art. 12

(Strutture e attrezzature)

L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

Art. 13

(Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto di norma dal personale in servizio presso il Comune di Muggia a cui potrà prestare supporto, in ragione delle singole iniziative poste in essere, il personale dei comuni aderenti alla convenzione.

2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso l'ufficio comune sono indicate nella tabella allegata sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. L'assegnazione di personale non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifica alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto originario. Il vincolo di dipendenza organica permane con l'ente di provenienza.

4. In considerazioni di eventuali particolari circostanze che comportino un significativo aggravio di lavoro, all'ufficio comune potrà essere assegnato, temporaneamente, ulteriore personale appartenente agli enti convenzionati.

5. Il personale eventualmente messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è da considerarsi assegnato nelle forme consentite dai vigenti contratti collettivi e/o dalla vigente legislazione. Il personale dei diversi enti che dovesse, invece, saltuariamente supportare nella realizzazione di singole iniziative l'ufficio comune continua a fare capo per ogni rapporto giuridico-economico all'ente di provenienza.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 14

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile di cui all'art. 4 della presente convenzione.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

COMUNE DI MUGGIA

IL SINDACO NERIO NESLADEK

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA
VALLE - DOLINA

IL SINDACO FULVIA PREMOLIN

COMUNE DI DUINO AURISINA-DEVIN
NABREŽINA

IL SINDACO GIORGIO RET

COMUNE DI SGONICO-ZGONIK

IL SINDACO MIRKO SARDOČ

COMUNE DI MONRUPINO-
REPENTABOR

IL SINDACO MARKO PISANI

29 APR 2010

ALLEGATO SUB A)

PERSONALE INCARDINATO PRESSO L'UFFICIO COMUNE

qualifica	categoria	Competenze
n. 1 Titolare Posizione organizzativa	D	Espletamento di attività comportanti un rilevante grado di complessità, nonché attività di analisi e studio relativamente al trattamento giuridico economico del personale, in materia di contratti collettivi EELL., fiscale e previdenziale. n
n.1 Istruttore Direttivo	D	Approfondite conoscenze giuridico-economiche in materia di personale, contratti collettivi EE.LL., fiscale, previdenziale.
n. 3 Istruttori	C	Approfondite conoscenze giuridico-economiche in materia di personale, contratti collettivi EE.LL., fiscale, previdenziale